



ISTITUTO COMPRENSIVO "COLOZZA"

Trav.sa Insorti d'Ungheria, 11 - 86100 Campobasso
C.F.92070240707 - C.M. CBIC84700C - Tel. 0874405722 Fax 0874/405730
E-mail : cbic84700c@istruzione.it - PEC: CBIC84700C @PEC.ISTRUZIONE.IT



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI STIPULAZIONE

Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 13:00 nel locale di Presidenza
VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 24 novembre 2020
ACQUISITA la certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo da parte dei
revisori dei conti, in data 10 dicembre 2020

VIENE STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Colozza" di Campobasso.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Maria Antonietta Rizzo

PARTE SINDACALE

RSU

AMORUSO Giuseppina
GIANCOLA Maria
PARISI Mariapina

SINDACATI
SCUOLA

FLC/CGIL

PUCACCO Michele

TERRITORIALI CISL/SCUOLA

PIETRANTONIO Antonietta

UIL/SCUOLA

RANIERI Roberta

SNALS/CONFSAI

CANDELORO Alida

GILDA/UNAMS

assente

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E DI PARTE SINDACALE CITATA IN PREMESSA

VISTO il CCNL 29/11/2007 primo biennio economico 2006/2007 - quadriennio giuridico 2006/2009;
VISTO il CCNL 19/04/2018 triennio 2016-2018;
VISTA la legge n. 300/1970;
VISTO il D.L.vo 3/02/1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 1 della Legge 24/03/1999, n. 6;
VISTO il D. Lgs 30/03/2001 N.° 165;
VISTO l'art.22 comma 6 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
VISTA la sequenza contrattuale siglata il 28.05.2008;
VISTO l'Accordo integrativo nazionale del 10/10/1999 concernente i criteri generali per la determinazione
delle

rispettive responsabilità del personale educativo e A T A, necessari ad assicurare le prestazioni
indispensabili In caso di sciopero;

VISTA la L.n.107/2015;

VISTO il PTOF per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

VISTO il piano delle attività del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTO il piano delle attività del personale ATA per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTA la nota del MIUR prot. n.23072 del 30/09/2020 in cui vengono comunicate le somme assegnate del
MOF per l'A.S. 2020/2021;

VISTA l'intesa siglata in data 31 agosto 2020 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto
scuola;

VISTO il D.M n. 834 del 15 ottobre 2015 con il quale sono stati individuati i nuovi criteri e parametri
rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico;

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza
nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata
sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività
predefiniti dal DS e dal DSGA in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive
responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi prestati;

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti;

le parti stipulano il seguente

CONTRATTO INTEGRATIVO D 'ISTITUTO

TESTO CONTRATTUALE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata


1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "I.C.
COLOZZA " di CAMPOBASSO.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 e
comunque fino a nuova contrattazione, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono
essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo ha sottoscritto, resta
temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla
stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra
richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire
consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro
quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza
contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione
di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di
riferimento.



TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU – OO.SS rappresentative e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso, preferibilmente in orario pomeridiano.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche la documentazione.
4. Costituiscono materia di informazione successiva la rendicontazione dei compensi del salario accessorio liquidati annualmente ai lavoratori. A tal riguardo si conviene quanto di seguito riportato:
 - a) le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del contratto integrativo di istituto sottoscritto;
 - b) il Dirigente Scolastico, in occasione di apposito incontro, rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati sia dai fondi contrattuali sia non contrattuali;
 - c) per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il contratto d'Istituto destinatarie della comunicazione degli esiti della contrattazione possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o utilizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.




Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI



Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ingresso dei plessi, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Fermo restando la presenza della bacheca sindacale tradizionale, il sito web della scuola, ospiterà una bacheca online RSU nonché una bacheca sindacale riservata alle comunicazioni delle OO.SS. rappresentative.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato in nella sede centrale, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario per plesso e n. 2 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti


1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU e le OO.SS rappresentative possono indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge

146/1990



1. Le unità ATA da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero saranno 2: n.1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
In caso di assenza di un collega la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, prioritariamente da un collega dello stesso reparto/settore o altro affine, o su disponibilità a partire dal più anziano di servizio e a rotazione. In mancanza di disponibilità, a rotazione a partire dal personale più giovane, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo forfetario di un'ora e mezza al giorno.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate dall'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni;
3. Il personale beneficiario della fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita è il seguente, in ordine di priorità:
 - Personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L. 104/1992);
 - Personale che assiste familiare in condizione di handicap grave;
 - Genitori di figli di età inferiore a 3 anni;
 - Personale che ha necessità dettate da esigenze di trasporto.

AL g.a. RM [signature] [signature] [signature] [signature]

Art. 17 – Ore eccedenti personale Banca delle ore personale docente e ATA

1. E' istituita la "Banca delle ore", con la quale il personale capitalizza le ore straordinarie effettuate per decidere in un momento successivo se porle in pagamento, nel limite delle disponibilità finanziarie, o spenderle sotto forma di permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali, familiari e sociali. In questo caso potranno essere fruiti, a copertura di chiusure prefestive e/o come giornate di riposo compensativo, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque entro e non oltre il 31 agosto dell'anno scolastico in corso.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate (per le convocazioni ordinarie entro 5 giorni) sul sito istituzionale e su Segreteria Cloud e/o in forma cartacea su apposito registro custodito in sala docenti.
2. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, in caso di urgenza indifferibile, preferibilmente tramite fonogramma.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato..

1. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
2. Le parti si impegnano annualmente ad individuare e specificare, nella parte economica del contratto integrativo d'Istituto, le attività riconducibili alle suddette prestazioni di lavoro, la tipologia e la misura delle risorse economiche (FIS, PNSD, PON e altre risorse per il compenso accessorio) da mettere in campo per la realizzazione di dette prestazioni nonché la conseguente ripartizione di tali risorse per i diversi profili.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 20 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 21 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'B' on the left, and several cursive signatures in the center and right.

Art. 22 Misure a garanzia dello svolgimento delle attività scolastiche relative all'a.s. 2020-2021 nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19

Misure di pulizia, di igienizzazione e di prevenzione.

- 1- I locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali, ivi compresi androni, corridoi, palestra, spogliatoi, bagni, uffici di segreteria e annessi arredi saranno oggetto di una pulizia approfondita (nelle modalità indicate dal Documento del CTS) secondo il cronoprogramma allegato al Regolamento approvato del Consiglio d'Istituto in data 09/09/2020, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
- 2- In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, sarà effettuata l'attività di igienizzazione e sanificazione.
- 3- Al termine di ogni giornata di attività didattica (mattutina o pomeridiana) – e in caso di ogni turnazione delle attività didattiche - verranno effettuate le operazioni di pulizia assicurando misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento delle attività.
- 4- Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni/studenti e per il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per l'accesso ai locali destinati alle attività didattiche per permettere l'igiene frequente delle mani.
- 5- E' obbligatorio che chiunque entri negli ambienti scolastici, adotti precauzioni igieniche e utilizzi i DPI (mascherine).
- 6- Con specifiche disposizioni scritte inviate a tutto il personale, Il DS indicherà le modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 7- A tutto il personale docente ad ATA e agli studenti saranno fornite mascherine chirurgiche per l'utilizzo giornaliero.
- 8- Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, sarà previsto per il personale l'utilizzo, unitamente alla mascherina chirurgica, di visiere protettive.
- 9- Gli alunni della scuola dell'infanzia non dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di visiere protettive oltre la consueta mascherina chirurgica.

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento delle varie attività didattiche o collegiali.

- 1- Al fine di prevenire gli assembramenti di persone, tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico e al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, viene individuata la seguente modalità organizzativa: entrate e uscite differenziate.
- 2- A tal fine sul pavimento viene predisposta un'adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare.
- 3- Nei locali scolastici dotati tutti di finestre per favorire il ricambio d'aria, i banchi verranno predisposti in modo idoneo a consentire il distanziamento minimo previsto nella zona banchi non inferiore ad 1 metro lineare tra gli alunni e, nella zona cattedra, di 2 metri tra l'insegnante e l'alunno, ovvero tra la cattedra e il banco più prossimo ad esso.
- 4- Per quanto riguarda gli spazi per la refezione e/o il consumo del pasto vengono adottate le seguenti misure organizzative, nella scuola dell'infanzia: turnazione nell'aula mensa.

Modalità di accesso da parte degli esterni

- 1- Il DS regolamenta, con atto formale e con adeguata pubblicizzazione dello stesso, le regole per l'accesso a scuola dei visitatori esterni (genitori, ecc.) e l'utilizzo del DPI.

Vigilanza sanitaria

- 1-Al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare tra i soggetti presenti a scuola (alunni o personale scolastico) verranno attivate le disposizioni contenute nel documento



dell'ISS "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi e dell'infanzia" del 21 agosto 2020.

2- In applicazione del documento dell'ISS citato al precedente comma, sono stati individuati Referenti scolastici per COVID-19) con compiti di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione.

3- Per ogni plesso sono individuati locali scolastici dedicati all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti, personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia riconducibile a Covid-19.

Informazione e formazione

1- Delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla scuola, il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai lavoratori della scuola tramite circolari pubblicate sul sito web della scuola.

2- Su proposta del DS, d'intesa con il medico competente, il RSPP e il RLS, verranno predisposte attività di formazione in grado di coinvolgere tutto il personale interessato anche in modalità online, sull'uso dei DPI e sui contenuti del Documento tecnico scientifico, e sulle specifiche misure di prevenzione adottate a livello di scuola.

3- Le attività di formazione si svolgeranno on line.

Compensi per intensificazione, prestazioni aggiuntive e flessibilità oraria.

1- Saranno previste ore aggiuntive per il personale ATA, oltre l'orario di servizio, che saranno retribuite. In alternativa, e solo su richiesta del personale, potranno essere riconosciuti riposi compensativi da fruire in periodi da concordare con gli interessati entro il 31 agosto 2021.

2- Al personale al fine di prevenire gli assembramenti e far fronte alle specifiche esigenze organizzative previste dalla scuola, la prestazione di lavoro viene articolata in maniera flessibile, facendo ricorso al lavoro agile, ove richiesto, ovvero al servizio pomeridiano, sempre compatibilmente con le esigenze della scuola.

3- Per i compensi, da riportare in modo organico nel contratto integrativo d'istituto, saranno utilizzate le risorse del fondo del MOF di scuola.

4- Nel contratto integrativo d'istituto saranno regolate e riconosciute tutte le altre prestazioni di lavoro del personale docente e ATA finalizzate ad assicurare l'attività scolastica in sicurezza e che dovessero determinare lavoro aggiuntivo, intensificazione, flessibilità organizzativa e didattica sia del personale docente che del personale ATA, nonché per regolare specifici aspetti relativi alla condizione di lavoro una volta che a livello nazionale sarà definito il quadro di riferimento (lezioni a distanza, lavoro agile, gestione lavoratori fragili, ecc).

Letto, firmato e sottoscritto

Campobasso, 17/12/2020

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonietta Rizzo

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
RSU

AMORUSO GIUSEPPINA Giuseppina Amoruso

GIANCOLA Maria Maria Giancola

PARISI Mariapina Mariapina Parisi

OC

Rh

RAPPRESENTANZE TERRITORIALI:

FLC/CGIL: PUCACCO Michele _____

CISL/SCUOLA: PIETRANTONIO Antonietta Antonietta Pietrantonio

UIL/SCUOLA: RANIERI Roberta Roberta Ranieri

SNALS/CONFSAL: CANDELORO Alida Alida Candeloro